

Ircac

**I'Istituto
che crede nella
cooperazione**



**Le competenze
Il funzionamento
Lo statuto**

**Il Nuovo Regolamento
degli aiuti alle imprese**

aggiornato al Dicembre 2009

COOPERAZIONE 2000 mensile dell'Ircac

Anno XIII - Supplemento al n° 2 Febbraio 2010



COOPERAZIONE 2000

mensile dell'Ircac

Direttore

Antonio Carullo

Vicedirettore responsabile

Donatella Palumbo

Direzione, redazione
e amministrazione

IRCAC

Via Ausonia, 83 - Palermo

Telefono 091 209111

Fax 091 209247

Stampa

Officine Grafiche Riunite

Via P. Favier, 10 - Palermo

Registrazione n° 12/98
del Tribunale di Palermo

L'Ircac

L'Ircac, Istituto regionale per il credito alla cooperazione, è un ente economico istituito con legge regionale n. 12 del 7 febbraio 1963 che stabilisce, come obiettivo dell'ente, "la promozione, l'incremento ed il potenziamento della cooperazione in Sicilia". L'Ircac svolge attività di sviluppo della cooperazione siciliana attraverso la concessione di aiuti alle imprese sotto forma di finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, per la copertura del fabbisogno finanziario di servizio, per la capitalizzazione delle società cooperative, contributi interessi su finanziamenti bancari e sulle operazioni di leasing. L'Ircac interviene, inoltre in favore di tutte le PMI operanti in Sicilia per la concessione di aiuti previsti da speciali disposizioni di legge.



I soggetti beneficiari degli aiuti sono:

- 1) le società cooperative operanti in Sicilia, i loro consorzi e le società di capitali in cui la quota maggioritaria (almeno il 51%) appartenga ad una cooperativa;
- 2) le PMI operanti in Sicilia individuate da speciali disposizioni di legge.

L'Ircac interviene in tutti i settori produttivi con le limitazioni previste dai Regolamenti europei sugli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Il tasso di interesse applicato per le operazioni di finanziamento è pari al 30% del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali "aiuti di Stato" stabilito dalla Commissione europea per l'Italia. Nel quadro di un migliore rapporto con gli utenti rientra anche l'attività dell'Ufficio di Consulenza Aziendale (a disposizione dell'utenza dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30), degli Sportelli informativi decentrati di Agrigento, Catania, Messina, Caltagirone e Siracusa e il Numero Verde **800-011105**.

È attivo anche il sito internet: **www.ircac.it**

Il credito a medio termine

Credito a medio termine per investimenti produttivi

Con riferimento al fabbisogno finanziario relativo agli investimenti nel capitale fisso, l'Ircac interviene con il Credito a medio termine, finalizzato ad incentivare gli investimenti produttivi delle cooperative per l'impianto di nuove aziende, nonché per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, diversificazione e razionalizzazione di impianti già esistenti e per il finanziamento di attività promozionali e di marketing destinate all'inter-

nazionalizzazione delle imprese siciliane. Il credito a medio termine può essere attuato tramite un finanziamento diretto dell'Istituto a tasso agevolato, attualmente pari all'1,10 per cento, oppure un finanziamento bancario assistito dal contributo interessi dell'Ircac. L'Istituto può intervenire per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili. Il 30% rimane a carico della cooperativa che deve fare fronte con un aumento del capitale sociale. Possono essere ammesse le spese sostenute successivamente alla data di presentazione delle domande.

Il finanziamento può avere una durata massima di 15 anni compreso un periodo di preammortamento non superiore a due anni. La durata viene stabilita in relazione alla natura dei beni finanziati. A garanzia dell'operazione viene acquisita l'ipoteca sugli immobili finanziati e/o le fidejussioni degli amministratori o dei soci o di terzi.

Credito a medio termine per la capitalizzazione societaria

L'Istituto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 36/91, concede finanziamenti per la capitalizzazione delle aziende cooperative, per una durata massima di 5 anni. I soci della cooperativa, successivamente alla delibera Ircac, devono sottoscrivere l'aumento del capitale sociale per un importo pari al finanziamento concesso e prevedere il versamento del capitale in 5 quote annuali. Il tasso di interesse applicato è sempre quello di riferimento.



Il credito di esercizio

Il Credito di esercizio viene concesso per una durata di 24 mesi, al tasso di riferimento predeterminato. Viene destinato alle necessità delle cooperative di avere disponibilità finanziaria per la gestione dell'azienda, per coprire il fabbisogno di capitale circolante per un importo massimo di Euro 250.000 che può essere elevato fino a 500.000 Euro per le imprese con un volume d'affari superiore a 5 milioni di Euro. Il rimborso avviene dopo 12 mesi con rate trimestrali fino alla scadenza dei 24 mesi. Per i finanziamenti di importo non superiore a 30.000 Euro (e a 40.000 Euro in caso di cooperative a prevalente partecipazione femminile) sono sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali, entro i limiti del suddetto importo, non si procede ad alcuna valutazione. Il credito di esercizio può essere utilizzato, inoltre, mediante anticipo su fatture per una durata di 24 mesi, garantito dalla cessione dei crediti vantati dalla cooperativa nei confronti di enti pubblici. Le fatture possono essere scontate fino all'80% del loro importo per una durata massima di 270 giorni.



Il contributo interessi

L'Ircac può concorrere al pagamento degli interessi per le operazioni creditizie finalizzate ad investimenti produttivi e per le operazioni di credito di esercizio concesse dagli Istituti di credito alle società cooperative. La durata prevista è fino a ventiquattro mesi, il tasso di interesse applicato è il 30% del tasso di riferimento per le operazioni classificate aiuti di Stato stabilito dalla Commissione Europea per l'Italia, con possibile maggiorazione fino ad un massimo di due punti derivante dalla libera contrattazione tra la banca ed il soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/2000. L'istanza deve essere presentata direttamente presso la banca convenzionata con l'Ircac.



Il leasing agevolato

L'Ircac può concorrere al pagamento degli interessi per le operazioni di locazione finanziaria concessa dalle società di leasing alle cooperative.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti gli immobili in cui la cooperativa svolge l'attività sociale, le attrezzature, gli impianti, i macchinari, arredi e mezzi mobili strettamente necessari all'esercizio dell'attività aziendale ed a servizio esclusivo della stessa.

Il tasso di interessi applicato è pari al 30% del tasso di riferimento per le operazioni classificate aiuti di Stato stabilito dalla Commissione europea per l'Italia, con possibile maggiorazione fino ad un massimo di due punti derivante dalla libera contrattazione tra la società di leasing ed il soggetto beneficiario.



L'Ufficio di Consulenza Aziendale Ircac



Presso l'Ircac è attivo un Ufficio di Consulenza Aziendale che si occupa, su richiesta della cooperativa interessata, dell'analisi della situazione aziendale sotto il profilo finanziario ed economico; della guida nella scelta dei finanziamenti; delle informazioni relative alla costituzione di cooperative. Inoltre lo Sportello organizza incontri con le cooperative in collaborazione con le Camere di Commercio, le Centrali cooperative e gli Enti locali. Il personale dello Sportello risponde anche al numero verde **800-011105**. È possibile inoltre avere notizie ed informazioni visitando il sito internet: **www.ircac.it**.

Gli sportelli decentrati

Lo Sportello di Messina ha sede presso la Camera di Commercio in via G. Bruno 1 (tel. 090713697) ed è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 e nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15.30

alle 18.00. Lo Sportello di Catania ha sede presso la Camera di Commercio in via Cappuccini 2 (tel. 095.2500525) ed è aperto una volta la

settimana, il martedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Lo sportello di

Agrigento ha sede presso la Camera di Commercio in piazza Gallo 317 (tel. 0922.490211) ed è aperto una volta alla settimana, il mercoledì, dalle 9.00 alle

12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Lo sportello di Caltagirone ha sede presso l'ASI 2

in Via Balatazze 3 (tel. 0933.34367) ed è aperto il lunedì su appuntamento, ogni 15

giorni. Anche lo sportello di Siracusa, che ha sede presso il Consorzio ASI in Via Scala Greca 302

(tel. 0931.787223) è aperto ogni due settimane, il mercoledì.

Presso gli Sportelli è possibile avere informazioni e notizie, depositare documenti, conoscere l'iter relativo ad eventuali finanziamenti richiesti.



Statuto dell'I.R.C.A.C.

TITOLO I

ISTITUZIONE - FINALITA' E COMPITI - MEZZI FINANZIARI

CAPO I

ISTITUZIONE

ART. 1

L'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.), istituito con la legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è ente economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.

L'I.R.C.A.C. ha durata illimitata.

ART. 2

L'I.R.C.A.C. è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

CAPO II

FINALITA' E COMPITI

ART. 3

L'I.R.C.A.C. promuove, incrementa e potenzia la cooperazione in Sicilia mediante l'esercizio del credito e l'agevolazione all'accesso od alla fruizione del credito a favore delle società cooperative e dei consorzi tra società cooperative, giuridicamente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche, aventi sede nel territorio della Regione siciliana. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni legislative, l'attività dell'IRCAC non può svolgersi a favore di cooperative di credito, di assicurazioni, di edilizia per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, cooperative di reduci disciplinate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 Aprile 1946 n. 240 nonché di mutue cooperative. L'I.R.C.A.C., nei limiti della normativa vigente afferente l'IRCAC e previa

convenzione con la Regione Siciliana estende il proprio ambito di operatività alle imprese non cooperative operanti in Sicilia. L'Istituto nel perseguimento delle proprie finalità, può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione Europea e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area euromediterranea ed, in particolare modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 4

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'I.R.C.A.C. svolge ogni attività prevista dalla legislazione vigente. Fra l'altro:

- esercita il credito a medio termine e di esercizio sotto qualsiasi forma giuridica nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- concorre al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore di cooperative e loro consorzi;
- rilascia cauzioni, fidejussioni e dichiarazioni di affidamento di credito per consentire o agevolare la partecipazione di cooperative e loro consorzi ad appalti pubblici e privati;
- concede contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria ed esercita operazioni di locazione finanziaria, anche mediante somministrazione di apposite disponibilità destinate al finanziamento di operazioni di locazione finanziaria poste in essere da società di leasing operanti in Sicilia;
- promuove la costituzione e partecipa a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare la cooperazione, aventi sede in Sicilia anche in concorso con enti pubblici o società a partecipazione degli stessi enti pubblici;
- promuove la costituzione e partecipa a consorzi e cooperative di garanzia fidi aventi sede in Sicilia e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, sottoscrivendone il relativo fondo rischi a valere sulle risorse del proprio fondo a gestione separata nei limiti legislativamente previsti;
- concede gli aiuti previsti dalla normativa vigente, a livello regionale, nazionale e comunitario, previa convenzione con la Regione Siciliana;
- espleta attività di consulenza finanziaria in favore di cooperative. Inoltre, nei limiti della normativa vigente afferente l'IRCAC e previa autorizzazione della Regione

Siciliana e nell'ambito delle convenzioni, espleta la medesima attività di consulenza finanziaria in favore di imprese non cooperative.

CAPO III MEZZI FINANZIARI

ART. 5

L'I.R.C.A.C. provvede all'esercizio della propria attività mediante:

- il patrimonio;
- il fondo di dotazione;
- i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge;
- le assegnazioni finanziarie ed i contributi attribuiti dalla Regione Siciliana a valere su risorse proprie o di terzi.

ART. 6

L'I.R.C.A.C., per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

- amministrare fondi speciali di credito e di servizio a favore delle cooperative e relativi consorzi;
- amministrare fondi di enti ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati al credito alla cooperazione;
- contrarre prestiti con aziende di credito ed istituti finanziari;
- richiedere fidejussioni all'Amministrazione regionale;
- riscontare il proprio portafoglio ed i propri crediti;
- utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari, sia conseguenti alla propria attività che provenienti da enti o da privati;
- sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della tipologia e nella misura prevista dalla legislazione vigente a valere sulle disponibilità dei fondi di rotazione gestiti.

L'I.R.C.A.C. può compiere operazioni immobiliari per il soddisfacimento di proprie esigenze funzionali e rendersi cessionario a tutela di proprie ragioni creditorie di beni mobili ed immobili, con l'obbligo di cederli per destinarne il ricavato ad operazioni di finanziamento.

L'I.R.C.A.C. non può raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I ORGANI

ART. 7

Sono organi dell'I.R.C.A.C.:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. il Direttore Generale.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ed è composto:

A) dal Presidente;

B) da tre esperti, scelti tra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, creditizio ed industriale o che abbiano svolto per almeno cinque anni attività scientifica, professionale o amministrativa in materia finanziaria, economica, creditizia ed industriale;

C) da tre rappresentanti dei maggiori organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, designati dagli stessi.

Partecipano altresì al consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle stesse organizzazioni ed il direttore generale dell'Istituto.

Le funzioni di Segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un dirigente o da un funzionario dell'Istituto, nominato dal consiglio su proposta del presidente.

Con le stesse modalità è altresì nominato un dirigente incaricato di sostituire il segretario in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i relativi componenti non possono essere confermati per più di due volte.

I membri nominati in sostituzione di componenti cessati comunque dalla carica nel corso del quadriennio durano in carica per il periodo corrente fino al completamento dello stesso quadriennio e cessano dall'incarico contemporaneamente con gli altri componenti.

ART. 9

Non possono far parte del consiglio di amministrazione i membri del Parlamento e dell'Assemblea Regionale Siciliana, i candidati nelle elezioni e dell'Assemblea Regionale Siciliana, i Presidenti e gli Assessori delle amministrazioni provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

Non possono altresì far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i coniugi nonché i parenti e gli affini tra loro fino al 4° grado incluso. Coloro che, successivamente alla nomina, assumono una delle situazioni sopraindicate, decadono dalla carica di consigliere d'amministrazione, a seguito di provvedimento motivato dell'Organo che provvede alla nomina.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese e, in via straordinaria, su richiesta del presidente del collegio dei revisori dei conti o su richiesta scritta di almeno tre componenti con voto deliberativo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente altresì l'ordine del giorno, spedito a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ai membri del consiglio che hanno titolo per partecipare alla seduta e ai revisori dei conti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche in via telegrafica, almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica con voto deliberativo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti provvedimenti e giudizi sulle persone. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere partecipante alla deliberazione, designato dal Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'I.R.C.A.C. In particolare delibera:

- a) sulla revisione dello Statuto;
- b) sui regolamenti e sulle norme concernenti operazioni di credito;
- c) sull'ordinamento, funzionamento e gestione dell'istituto;
- d) sui regolamenti, i contratti ed ogni altro atto riguardante il personale dell'istituto;
- e) sulla nomina e sugli atti concernenti il Direttore Generale;
- f) sul bilancio consuntivo;
- g) sul programma generale di interventi creditizi;
- h) sugli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e sulle operazioni di credito;
- i) sulle operazioni di credito;
- j) sulla nomina di rappresentanti dell'istituto in società ed organismi promossi dallo stesso o ai quali l'istituto partecipa;
- k) sulle autorizzazioni a stare o a resistere in giudizio;
- l) su ogni altro atto, provvedimento, operazione ed attività concernente l'ordinamento e l'attività dell'istituto, non attribuiti alla competenza del presidente o del Direttore Generale.

CAPO III PRESIDENTE

ART. 12

Il Presidente è scelto tra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienza altamente qualificata di gestione o direzione aziendale.

ART. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.C. e rappresenta l'istituto in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione; promuove direttamente le azioni possessorie, le procedure esecutive e fallimentari, i procedimenti monitori, nonché, in generale, gli atti conservativi dei diritti e delle ragioni dell'Ente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; adotta, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio nella prima seduta utile; autorizza le spese ordinarie entro i limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente scelto, con il provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione, fra i membri designati dai maggiori organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

ART. 14

Al Presidente ed al vice presidente si applicano le incompatibilità previste dalla Legge.

CAPO IV COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Sono membri effettivi

- un magistrato delle sezioni per la Regione siciliana della Corte dei Conti, Presidente;
- un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Sono membri supplenti:

- un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

ART. 16

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei conti i membri del Parlamento e dell'Assemblea regionale siciliana; i candidati nella elezione dell'Assemblea regionale siciliana; i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali; i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

Coloro che, successivamente alla nomina assumono una delle situazioni sopra indicate decadono dalla carica di revisore dei conti, a seguito dell'adozione di provvedimento di revoca dall'organo che provvedette alla nomina.

ART. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa con i bilanci; vigila sull'andamento amministrativo-contabile dell'istituto e ne riferisce alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca; svolge ogni altra funzione prevista dall'art. 2403 del codice civile e dalle norme relative ai controlli sugli enti pubblici economici.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni tre mesi. I revisori dei conti assistono altresì alle adunanze del consiglio di amministrazione.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI AL PRESIDENTE, AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19

Al Presidente, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori dei conti sono corrisposti, a carico dell'istituto, compensi determinati con decreto del Presidente della Regione.

CAPO VI
DIRETTORE GENERALE

ART. 20

Il Direttore Generale dell'istituto è nominato a seguito di pubblico concorso per titoli, al quale possono partecipare cittadini dell'Unione Europea in possesso di diplomi di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e bancarie dotati di esperienza di direzione e/o gestione, per almeno un quinquennio, di istituti ed aziende di credito, di enti pubblici economici o di società finanziarie con capitale non inferiore a cinque miliardi.

ART. 21

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni impartite dal Presidente; dirige e coordina l'azione dei servizi dell'istituto; sovrintende al personale dell'istituto, formulando al Consiglio di Amministrazione proposte su tutti i provvedimenti relativi; può formulare al presidente proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione di particolari argomenti; cura l'istruzione degli affari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e riferisce su di essi al Consiglio di Amministrazione, formulando eventuali proposte; predispone, il programma generale degli interventi creditizi e le eventuali modifiche; predispone entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio e la relazione illustrativa dell'attività dell'Istituto nell'esercizio finanziario precedente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, il direttore generale è coadiuvato dai dirigenti.

Il Direttore Generale può affidare ai Dirigenti il compito di sovrintendere a determinati servizi.

Può, altresì, delegare i dirigenti dell'istituto al compimento di atti rientranti nelle proprie attribuzioni, con facoltà di sottoscrizione dei relativi atti.

Il Consiglio di Amministrazione designa il Dirigente dell'Istituto che in caso di assenza od impedimento sostituisce il Direttore Generale.

ART. 22

Gli atti dell'istituto sono firmati dal presidente e dal direttore generale, secondo le rispettive competenze, dai dirigenti, ai quali venga attribuito il potere di firma, o da coloro che li sostituiscono.

Gli ordinativi di incasso o di pagamento sono emessi a firma del Presidente e del Direttore Generale o dei loro sostituti.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

CAPO I

ORDINAMENTO

ART. 23

L'I.R.C.A.C. può istituire uffici presso i capoluoghi di provincia della Regione Sicilia.

ART. 24

L'ordinamento dell'Istituto si articola in Servizi ed in Uffici. A ciascun Servizio ed Ufficio è preposto, rispettivamente, un dirigente ed un funzionario.

ART. 25

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, l'I.R.C.A.C. affida il proprio servizio di cassa, mediante apposite convenzioni, ad istituti di credito operanti in Sicilia.

CAPO II ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 26

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio viene redatto il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro i termini previsti dalle norme del c.c. relative alle S.p.A..

Il progetto di bilancio corredato dalle relazioni d'uso, viene trasmesso al collegio dei revisori dei conti almeno un mese prima del termine previsto per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gli adempimenti di competenza del medesimo. Il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso all'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca per l'approvazione ai sensi dell'art. 55, sesto comma, della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n. 10.

CONTROLLI

ART. 27

Tutte le deliberazioni dell'Istituto, anche se adottate in via di urgenza dal presidente, ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e finanziamenti diretti, entro dieci giorni dalla data della relativa adozione, sono comunicate in copia alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

Le deliberazioni concernenti operazioni di credito ed atti a queste comunque connessi, sono immediatamente esecutive.

L'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, entro venti giorni dalla ricezione, può sospendere l'esecuzione della delibera; ove non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità entro i trenta giorni successivi, la delibera diviene esecutiva.

Le deliberazioni inerenti a bilanci, atti di programmazione annuali e pluriennali e relative relazioni di attuazione, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici ed ai regolamenti e contratti concernenti il personale, al rapporto di lavoro del direttore generale, al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, che decide previo parere dell'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze. Trascorsi sessanta giorni dalla relativa ricezione senza che l'Assessore si sia pronunciato, le delibere si considerano approvate.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione, qualora i componenti e/o il presidente commettano gravi violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, debitamente accertate e contestate, o risultino gravi irregolarità nel funzionamento dell'Istituto o il consiglio di amministrazione, per dimissioni dei componenti o per qualsiasi altra causa, sia impossibilitata a funzionare, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.

In tal caso il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, procede alla nomina di un Commissario Straordinario che dovrà amministrare l'Ente fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

I dipendenti dell'istituto non possono assumere impieghi pubblici o privati né possono esercitare libere professioni né attività industriali e commerciali incompatibili con il loro status giuridico di dipendenti.

ART. 30

Le revisioni o le modificazioni del presente Statuto devono essere promosse con deliberazione da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio,

l'Artigianato e la Pesca, previo parere dell'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze.

ART. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni della legge in generale.

ART. 32

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data in cui acquisirà efficacia il relativo provvedimento di approvazione.

Il nuovo Regolamento degli aiuti alle imprese

Il presente regolamento disciplina gli aiuti alle imprese effettuati dall'I.R.CA.C. mediante le risorse pubbliche attribuite allo stesso per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 1

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni dell'I.R.CA.C., le società cooperative e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in tutti i settori produttivi con le limitazioni previste dalla normativa europea sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), attualmente disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28.12.2006, e successivi interventi europei.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni le mutue cooperative, le cooperative di credito, le cooperative di assicurazione, le cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché le cooperative esercenti attività non ammissibili a finanziamenti per disposizioni legislative e/o regolamentari, regionali, nazionali ed europee.

Art. 2

Importo degli aiuti

1. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa non può superare i limiti previsti dalla normativa di cui all'art.1.
2. In conformità alla normativa sopra citata negli aiuti concessi sotto forma di prestiti l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione degli aiuti. I tassi di mercato applicabili ai sensi del superiore Regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione europea in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.
3. Gli aiuti de minimis sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dalla normativa di cui all'art.1.

TITOLO I

CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI MARKETING

Art. 3

Tipologie di investimento e spese ammissibili

1. Il credito a medio termine viene concesso per l'impianto di nuove aziende nonché per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, diversificazione e razionalizzazione di impianti già esistenti e per il finanziamento di attività promozionali e di marketing destinate all'internazionalizzazione delle imprese siciliane.
2. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti:
 - a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale (strettamente connessi con il programma di investimenti proposto), oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a

un valore massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile;

b) acquisizione di brevetti e di licenze di sfruttamento, quote iniziali di franchising, consulenze per conseguire le certificazioni di qualità o ambientali, programmi informatici;

c) acquisto di beni immobili (edifici già costruiti e terreni su cui insistono) necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;

d) opere edili ed assimilate per la realizzazione e/o l'adattamento degli immobili destinati all'attività aziendale e per l'adeguamento alla normativa vigente;

e) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;

f) acquisto di arredi;

g) acquisto di mezzi mobili strettamente necessari all'esercizio dell'attività oggetto delle agevolazioni ed a servizio esclusivo della stessa;

h) investimenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere di rilevanza internazionale con riferimento all'acquisto dell'area espositiva e dell'allestimento standard, i costi di eventuali premi assicurativi e di iscrizione pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione;

i) investimenti per la realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali all'estero attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata, televisione, cartellonistica o l'ideazione di materiale promozionale e pubblicitario in lingua estera come brochure, video, cd ed altro;

j) investimenti per l'acquisizione di studi e consulenze necessari all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico. Possono essere finanziate le consulenze specialistiche svolte da professionisti o da società di consulenza compresa la valutazione fiscale, legale, contrattuale, economico-finanziaria e di progettazione.

3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

La spesa relativa alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o entrambe si trovino nelle predette condizioni in relazione ad un medesimo altro soggetto. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazio-

ne nell'impresa medesima degli altri soci.

Possono essere ritenute ammissibili soltanto le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

I beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso previsto - pena la revoca del finanziamento - per un periodo minimo di cinque anni successivo al loro acquisto o realizzazione, o per l'eventuale maggiore periodo previsto dal provvedimento di concessione e devono essere iscritti tra le immobilizzazioni ammortizzabili dell'attivo di bilancio, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione

1. Il credito a medio termine può essere concesso per un periodo massimo di quindici anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.

La determinazione della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento sarà stabilita nella delibera di concessione del finanziamento, in relazione alla natura dei beni finanziati ed alle esigenze prospettate dall'impresa beneficiaria.

2. Il credito a medio termine può essere concesso per un importo massimo del 70% del valore dell'investimento ammissibile.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 5

Presentazione delle istanze di credito

1. Le istanze di credito, corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista ai successivi articoli 6 e 7, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocol-

lo in entrata apposto sulle istanze.

Art. 6

Documentazione amministrativa

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività della società e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 - fornisca elementi di valutazione comprovanti la fattibilità e le prospettive di mercato dell'iniziativa;
 - illustri i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni, o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 - descriva il programma di investimento, prevedendone anche i tempi di realizzazione;
 - contenga il piano finanziario di copertura dell'intera spesa prevista;
 - contenga il bilancio di previsione triennale.
- 7) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio

di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;

8) certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita.

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti 2) ed 8) e per i documenti di cui ai punti 3) e 7). Quest'ultimo relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 7

Documentazione tecnica

a) Per l'acquisto di fabbricati civili:

1. titoli di proprietà e nota di trascrizione in copia conforme;
 2. certificato catastale in copia conforme con planimetria catastale;
 3. certificato di abitabilità e/o di agibilità;
 4. certificato di destinazione d'uso.
- b) Per la costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati civili:
1. i documenti indicati alla lettera a);
 2. progetto di cui alla concessione edilizia, con computo metrico estimativo;
 3. certificato di destinazione urbanistica.
- c) Per l'acquisto di fabbricati industriali:
1. titoli di proprietà e nota di trascrizione in copia conforme;
 2. certificato catastale in copia conforme con planimetria catastale;
 3. certificato di agibilità;
 4. planimetria generale dello stabilimento che si intende acquistare, con note illustrative sull'ubicazione, sul terreno, sui raccordi stradali;
 5. disegni quotati delle opere edili con una pianta relativa alla disposizione degli impianti e delle macchine;
 6. relazione tecnica, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento, che contenga la descrizione del ciclo produttivo e l'individuazione delle aree ad esso afferenti;
 7. certificazione che attesti la rispondenza degli impianti alla normativa vigente per l'espletamento dell'attività specifica dell'impresa richiedente;
 8. certificato di destinazione d'uso.
- d) Per la costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati industriali:
1. planimetria generale dello stabilimento che si intende realizzare e/o ampliare, con note illustrative sull'ubicazione, sul terreno e sui raccordi stradali;
 2. la documentazione prevista alla lettera c), ad eccezione di quella di cui al punto 4;
 3. certificato di destinazione urbanistica;
 4. progetto di cui alla concessione edilizia con computo metrico estimativo.
- e) Per l'acquisto di macchinari, attrezzature o altri beni:
1. elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare e dei relativi costi, da cui risultino, altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene. Il predetto elenco dovrà essere corredato dai

preventivi di spesa delle ditte fornitrici.

f) Per gli investimenti previsti dalle lettere h), i) e j) dell'art.3:

1. elenco completo e dettagliato delle spese da effettuare corredato dai relativi preventivi.

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti a)3 - a)4 - b)3 - c)3 - c)7 - c)8 - d)3.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 8

Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni

In fase istruttoria i Servizi dell'I.R.C.A.C. procedono a:

- verificare la regolarità e la pertinenza della prescritta documentazione;
- corredare le pratiche di tutti gli accertamenti tecnici, ispettivi, legali, economico-finanziari e patrimoniali;
- verificare la validità economico-finanziaria dell'iniziativa per cui è stato richiesto il finanziamento e la sua redditività, nonché, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni e l'adeguatezza dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto alla realizzazione degli investimenti. I Servizi dell'Istituto, nell'esprimere il giudizio sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, possono condizionare la concessione delle agevolazioni all'attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrare la struttura patrimoniale;
- accertare l'ammissibilità e la congruità delle spese relative agli investimenti per cui sono state richieste le agevolazioni.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione

Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Le operazioni di credito a medio termine vengono eseguite mediante mutui stipulati per atto pubblico. Nel caso di finanziamenti non assistiti da garanzie reali le operazioni potranno essere perfezionate anche con scrittura privata autenticata.

La delibera di concessione del credito ha validità 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 9

Garanzie

1. Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- b) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) fidejussione personale degli amministratori o soci o terzi, solidale ed indivisibile;
- d) privilegio speciale sui beni mobili oggetto del finanziamento;
- e) ogni altra garanzia personale e/o reale prevista dalla legge.

2. Per le operazioni creditizie aventi ad oggetto beni immobili, la garanzia principale è costituita da ipoteca sugli stessi.

3. Per le operazioni creditizie non aventi ad oggetto beni immobili e di importo non superiori a 30 mila euro saranno sufficienti le garanzie personali degli ammi-

nistratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro.

4. I beni immobili, i macchinari, le attrezzature e gli altri beni oggetto di finanziamento o offerti in garanzia dovranno essere assicurati, con primarie compagnie di assicurazione, contro i rischi di scoppio, incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, per un importo pari al loro valore. I beni asportabili devono essere, altresì, assicurati per il rischio di furto.

Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo agevolato ed essere vincolate in favore dell'I.R.C.A.C..

Le polizze potranno essere rinegoziate annualmente, allo scopo di adeguare i premi ed i relativi indennizzi all'effettivo valore di mercato residuo dei beni assicurati.

Art. 10

Modalità di erogazione

L'erogazione del credito da parte dell'I.R.C.A.C. deve avvenire nel periodo di preammortamento per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, previa presentazione di fatture o altri idonei documenti fiscali, anche non quietanzati, relativi alle opere realizzate e ai beni acquistati.

Gli importi relativi alla documentazione fiscale di volta in volta presentata, saranno liquidati secondo le percentuali di finanziamento accordate all'impresa dall'Istituto.

Le erogazioni dei finanziamenti possono essere precedute da verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza dei beni e la loro conformità alla documentazione di acquisto.

Entro sessanta giorni dalla data di erogazione, l'impresa beneficiaria, pena la revoca del finanziamento, dovrà produrre le quietanze liberatorie da parte delle ditte fornitrici e copia della documentazione contabile attestante il pagamento. L'Istituto può effettuare, a richiesta dell'impresa beneficiaria, pagamenti diretti ai fornitori.

Art. 11

Modalità di rimborso del finanziamento

Il rimborso dei mutui, con decorrenza dalla data della prima erogazione, deve avvenire mediante pagamento delle rate di preammortamento e di semestralità o annualità costanti e posticipate, comprensive di capitale e interessi, da effettuarsi al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Le riscossioni avranno luogo mediante avvisi di pagamento.

In caso di parziale decurtazione o di anticipato rimborso del finanziamento, si provvederà alla modifica del piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento predisposto all'atto della stipula del mutuo è da intendersi come indicativo e deve essere rideterminato in via definitiva al momento dell'erogazione del saldo.

Art. 12

Varianti progettuali

Le società ammesse alle agevolazioni devono rispettare scrupolosamente, durante la fase di realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, il piano degli investimenti approvato.

L'Istituto - a condizione che il costo complessivo del progetto rimanga invariato in aumento o che il maggior onere sia sopportato dall'impresa beneficiaria con risorse proprie - potrà autorizzare le seguenti categorie di varianti:

- a) sostituzione di attrezzature e macchinari originariamente previsti nel piano di investimenti e in atto obsoleti o non più in produzione, con altri destinati al medesimo scopo, di prestazioni analoghe o superiori;
- b) adeguamento del piano di investimenti ad intervenute prescrizioni di legge o regolamentari, o a quelle eventualmente dettate dagli organi di controllo e tutela del territorio, dell'igiene pubblica e della sicurezza;
- c) redistribuzione della spesa, spostamento di somme da una categoria di lavori e forniture ad un'altra ed assestamento delle somme antecedentemente al collaudo finale, facendo riferimento ai prezzi dei listini in vigore al momento dell'am-

missione alle agevolazioni e, comunque, entro un limite cumulativo massimo del 15% dell'importo del progetto approvato.

Art. 13

Controlli

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

TITOLO II

CREDITO DI ESERCIZIO AGEVOLATO

Art. 14

Tipologia delle operazioni e misura dell'agevolazione

1. Il credito di esercizio consiste nel fornire od integrare le disponibilità per il normale fabbisogno finanziario dell'organismo richiedente, anche per le aziende che si trovano in una fase di avviamento dell'attività.
2. Inoltre le imprese, appena costituite, che si apprestano ad iniziare una nuova attività, possono inoltrare una apposita istanza, specificando dettagliatamente le motivazioni della stessa e l'importo richiesto che, ove non indicato dalla cooperativa istante per minor cifra, sarà concesso, a tale titolo ed a seguito di positiva istruttoria, per un importo non inferiore ad Euro 15.000,00.
3. Le operazioni di credito di esercizio possono eseguirsi mediante:
 - a) sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato (art. 15);
 - b) anticipi su fatture (art. 16);
 - c) sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti, a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi (art. 17);
 - d) finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato, destinato a sopperire alle esigenze finanziarie dell'attività tipica dell'impresa (art.18).

4. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 15

Sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato

Tale operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare la disponibilità finanziaria dell'impresa, in attesa che le cambiali emesse a favore della stessa giungano a scadenza e siano regolarmente pagate.

Deve trattarsi di pagherò cambiari o di tratte commerciali accettate, con scadenza non superiore a 6 mesi dalla data di emissione e non contenenti clausole limitative dei diritti cambiari.

L'I.R.C.A.C. può accettare per lo sconto salvo buon fine effetti cambiari emessi all'ordine del beneficiario e girati all'Istituto.

Gli effetti devono possedere tutti i requisiti di forma previsti dalla legge cambiaria ed essere perfettamente regolari nel bollo fin dall'origine.

L'impresa richiedente deve produrre la documentazione attestante il rapporto commerciale sottostante l'emissione della cambiale.

Le cambiali vanno scontate trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e quella di scadenza delle cambiali.

L'impresa dovrà rilasciare all'Istituto un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento concesso, maggiorato di due anni di interessi di mora.

Art. 16

Anticipi su fatture

Questa operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare la disponibilità finanziaria dell'impresa, in attesa che le fatture emesse dalla stessa vengano pagate.

Le predette fatture possono essere scontate fino all'80% del loro importo, per una durata non superiore a 150 giorni dalla data della fattura. Tale periodo è esteso a 270 giorni, per le fatture emesse nei confronti di enti pubblici.

Le fatture, che devono contenere l'indicazione della data di scadenza dei pagamenti, vanno anticipate trattenendo l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza delle fatture.

Il finanziamento sarà concesso dietro cessione dei crediti e/o presentazione di procura irrevocabile all'incasso dei crediti vantati dall'impresa richiedente nei confronti delle ditte committenti e da queste debitamente accettata.

L'impresa richiedente dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento concesso, maggiorato di due anni di interessi di mora.

I pagamenti delle fatture potranno avvenire per il loro intero ammontare tramite bonifico bancario effettuato dalle ditte committenti sul conto corrente intestato all'I.R.C.A.C., il quale provvederà a restituire all'impresa beneficiaria l'importo delle fatture relativo alla percentuale non anticipata.

Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle fatture da parte delle ditte committenti, il pagamento dovrà essere effettuato da parte dell'impresa beneficiaria dell'operazione e verranno applicati interessi di mora.

L'Istituto non procederà ad ulteriori erogazioni prima di avere accertato il rientro dei precedenti anticipi, sia per sorte capitale che per eventuali interessi di mora.

Art. 17

*Sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti
a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi*

L'operazione in oggetto può essere perfezionata per anticipare finanziamenti o contributi vantati dall'impresa richiedente nei confronti di enti pubblici, tranne l'ipotesi in cui il provvedimento di concessione preveda già un'erogazione a titolo di anticipazione.

La durata dell'operazione è collegata ai tempi di incasso del finanziamento o del contributo, fino ad un massimo di 24 mesi.

L'azienda beneficiaria dovrà rilasciare all'Istituto pagherò diretti, che saranno scontati trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza della cambiale.

Il finanziamento deve essere assistito da procura irrevocabile all'incasso, debitamente accettata, o da cessione di credito.

Art. 18

Finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato

Il finanziamento può essere concesso, per una durata massima di 24 mesi ed un importo massimo di 250 mila euro, mediante accredito su apposito conto corrente che l'impresa beneficiaria dovrà aprire presso una banca operante sul territorio della Regione Sicilia. Il predetto importo potrà essere elevato fino ad un massimo di 500 mila euro, per le imprese che, nell'anno precedente la richiesta di finanziamento, abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

L'erogazione avverrà mediante accredito del netto ricavo corrispondente all'importo del finanziamento detratti gli interessi.

Il conto corrente non dovrà prevedere facoltà di scoperto e dovrà essere regolato dalle norme bancarie uniformi previste per tale genere di operazioni dall'A.B.I. L'impresa beneficiaria dovrà dare mandato irrevocabile alla Banca, la quale dovrà impegnarsi in tal senso, di trasmettere trimestralmente all'I.R.C.A.C. l'estratto conto del conto corrente, riportante tutte le operazioni effettuate nel trimestre.

L'impresa dovrà rimborsare la somma finanziata entro e non oltre lo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di accredito, mediante disposizione impartita alla Banca di accreditare all'I.R.C.A.C. l'importo del finanziamento concesso.

L'Istituto, in relazione all'importo del finanziamento da concedere ed alla valutazione del rischio determinerà le modalità di rientro del finanziamento stesso, verificate le esigenze dell'impresa beneficiaria.

L'impresa dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento ottenuto, maggiorato dell'importo di due anni di interessi di mora.

Il credito di esercizio già concesso può essere nuovamente concesso con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa motivata richiesta della società istante, a condizione che risultino regolarmente pagate le rate relative ai 2/3 del credito in regolare ammortamento.

Art. 19

Presentazione delle istanze di credito

Le istanze di credito, corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica

prevista al successivo articolo 20, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art. 20

Documentazione per l'istruttoria

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 - descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 - individui il fabbisogno finanziario di esercizio motivante l'istanza di finanziamento in relazione alla tipologia di intervento richiesto;

- specifici analiticamente le necessità finanziarie collegate alle spese da sostenere, per il credito di esercizio alle imprese in fase di start-up.

- 7) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzii eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- 8) Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;
- 9) Documentazione che attesti il rapporto commerciale sottostante le richieste di fido da perfezionare secondo le modalità previste ai precedenti articoli 14, 15 e 16. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti 2) ed 8) e per i documenti di cui ai punti 3) e 7). Quest'ultimo relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 21

Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni

In fase istruttoria i Servizi dell'I.R.C.A.C. procedono a:

- verificare la regolarità e la pertinenza della prescritta documentazione;
- corredare le pratiche di tutti gli accertamenti tecnici, ispettivi, legali, economico-finanziari e patrimoniali;
- verificare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e la redditività della gestione aziendale;
- verificare il fabbisogno finanziario in relazione allo svolgimento dell'attività aziendale, nonché l'adeguatezza dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto agli investimenti del capitale fisso. I Servizi dell'Istituto, nell'esprimere il giudizio sull'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'impresa, possono condizionare la concessione delle agevolazioni all'attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrare la struttura patrimoniale.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Le operazioni di credito di esercizio vengono perfezionate mediante acquisizione di lettera contratto sottoscritta dai componenti il consiglio di amministrazione dell'impresa e da eventuali altri garanti.

La delibera di concessione del credito ha validità 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 22

Garanzie

1. Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le

garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fidejussione personale degli amministratori o soci o terzi e/o avallo, solidale ed indivisibile;
- c) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- d) ogni altra garanzia personale e/o reale prevista dalla legge;

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro saranno sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro.

Art. 23

Controlli

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

TITOLO III

CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER LA CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA

Art. 24

Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione

1. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni e le modalità di versamento del capitale sottoscritto saranno stabilite in modo conforme al rimborso del finanziamento stesso.
2. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari

al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 25

Presentazione delle istanze di credito

Le istanze di credito, corredate dalla documentazione prevista al successivo articolo 26, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art.26

Documentazione per l'istruttoria

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali;

riali e professionali espresse dalla stessa;

- indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
- descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
- descriva il programma di capitalizzazione individuando il fabbisogno finanziario dell'azienda, i tempi e le modalità di realizzazione.

7) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;

8) Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti 2) ed 8) e per i documenti di cui ai punti 3) e 7). Quest'ultimo relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di pre-

sentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 27

Istruttoria delle istanze e ammissione al finanziamento

Una volta effettuati i controlli di rito, l'istruttoria delle istanze pervenute procede attraverso un esame tendente a verificare la validità della gestione aziendale sotto il profilo economico, nonché la solvibilità dell'impresa, al fine di determinare le condizioni del finanziamento e la congruità della richiesta in relazione al fabbisogno finanziario aziendale.

Il principale parametro che verrà valutato nel contesto dell'analisi finanziaria e patrimoniale dell'azienda è il rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette.

Il valore di tale parametro, in una situazione finanziaria di equilibrio - e, pertanto, a seguito del finanziamento per la ricapitalizzazione - deve essere uguale o superiore all'unità.

L'esame istruttorio dovrà verificare, inoltre, l'osservanza delle previsioni statutarie relative all'aumento del capitale.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'acquisizione dell'estratto notarile della delibera assembleare di aumento del capitale sociale, contenente le modalità di versamento delle quote sociali sottoscritte e dell'estratto notarile del libro soci da cui risultino le quote di aumento di capitale sociale sottoscritto dai singoli soci. Qualora un socio sottoscrittore dell'aumento del capitale sociale dovesse dimettersi o dovesse essere escluso dalla Cooperativa, la relativa quota di appartenenza dovrà essere sottoscritta dagli altri soci o da un eventuale nuovo socio, al fine di lasciare inalterato il rapporto con il finanziamento ottenuto. E' fatto obbligo, pertanto, alla Cooperativa di comunicare tempestivamente all'Ircac ogni variazione riguardante la compagine sociale e le modalità di mantenimento del capi-

tale sottoscritto, pena la revoca del finanziamento concesso.

Le operazioni di credito a medio termine vengono eseguite mediante mutui stipulati per atto pubblico. Nel caso di finanziamenti non assistiti da garanzie reali le operazioni potranno essere perfezionate anche con scrittura privata autenticata.

La delibera di concessione del credito ha validità 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 28

Garanzie e controlli

Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fidejussione personale degli amministratori o soci o terzi e/o avallo, solidale ed indivisibile;
- c) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- d) ogni altra garanzia personale e/o reale prevista dalla legge.

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro saranno sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro.

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

TITOLO IV
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI CREDITIZIE
FINALIZZATE AD INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 29

Oggetto delle operazioni di credito agevolabili

1. Le operazioni di credito sulle quali l'Istituto può concedere contributi in conto interessi devono essere finalizzate alle medesime tipologie di investimento elencate al precedente articolo 3 e devono riguardare le stesse spese ammissibili previste dal predetto articolo, alle cui prescrizioni, condizioni e limitazioni, si rinvia integralmente.

Art. 30

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato dalla Banca in misura pari a quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Il tasso di interesse è liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.

Il tasso di interesse non può, tuttavia, superare il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea con le maggiorazioni previste dalla normativa regionale in materia.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso applicato dalla banca al momento della concessione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

L'importo delle operazioni creditizie ammissibile all'agevolazione non può superare il 70% del valore dell'investimento.

2. La durata delle operazioni concesse dalla banca non può essere superiore a quindici anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.

3. Può essere ammesso al concorso sugli interessi, il finanziamento concesso e perfezionato dalla Banca nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di contributo in conto interessi all'Ircac.

Art. 31

Presentazione delle istanze

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dall'impresa richiedente all'IRCAC ed alla banca convenzionata che dovrà trasmettere all'IRCAC la seguente documentazione:

- 1) comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione dell'importo, della durata, del tasso di interesse e della forma tecnica dello stesso;
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 4) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento bancario assistito dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;
- 5) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 6) bilancio di verifica aggiornato;
- 7) relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, integrata con l'elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare o realizzare e dei relativi costi, da cui risultino altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene;
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha ottenuto altre agevolazioni regionali, nazionali o

comunitarie per gli investimenti oggetto della domanda di agevolazione. In caso contrario, la dichiarazione dovrà precisare la normativa di riferimento, la natura e l'entità dei benefici ottenuti;

- 9) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis". In caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo;
- 10) con cui la società, in caso di concessione dell'agevolazione da parte dell'I.R.C.A.C., si obbliga:
- a non distogliere dall'uso previsto i beni agevolati per un periodo minimo di cinque anni dalla data del loro acquisto o realizzazione, o per l'eventuale maggior periodo richiesto dal provvedimento di concessione;
 - a rispettare scrupolosamente il piano di investimenti approvato;
 - a permettere all'I.R.C.A.C. l'agevole svolgimento di eventuali sopralluoghi, controlli ed accertamenti volti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il certificato di cui al punto 3) e per il documento di cui al punto 4).

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 32

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione alle agevolazioni, corredate dalla documentazione prevista al precedente articolo 31, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione, viene data comunicazione dell'esito della stessa all'organismo finanziatore ed all'impresa richiedente. La banca dovrà dare comunicazione all'IRCAC del perfezionamento dell'operazione specificandone la data e le relative coordinate bancarie.

Il perfezionamento dell'operazione, qualora non fosse stato effettuato nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di contributo in conto interessi all'Ircac, dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo interessi trasmessa dall'IRCAC, pena la revoca dell'agevolazione.

La delibera di concessione del credito ha validità 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata.

Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 33

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sugli interessi è erogato dall'I.R.C.A.C. direttamente all'organismo finanziatore, con modalità e tempi corrispondenti a quelli praticati dal predetto organismo alle imprese beneficiarie, per il pagamento degli interessi.

L'IRCAC procederà all'erogazione del contributo interessi previa produzione di apposite richieste della Banca, corredate da copia dell'atto di mutuo e del piano di ammortamento, nonché di altri documenti richiesti, onde permettere all'IRCAC stesso di provvedere, secondo l'impegno assunto, all'accredito dell'importo calcolato per il contributo interessi. Il concorso sugli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario e successivamente alla data di notificazione alla Banca, da parte dell'Ircac, della concessione dell'Aiuto all'impresa beneficiaria. Non è liquidabile il concorso sugli interessi relativo a rate scadute antecedentemente alla superiore data.

Art. 34

Controlli

L'Istituto potrà procedere all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa utilizzatrice.

TITOLO V

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO

Art. 35

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad

abbattere il tasso di interesse praticato dalla Banca in misura pari a quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Il tasso di interesse è liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.

Il tasso di interesse non può, tuttavia, superare il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea con le maggiorazioni previste dalla normativa regionale in materia.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso applicato dalla banca al momento della concessione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

2. La durata delle operazioni concesse dalla banca non può essere superiore a ventiquattro mesi.

Art. 36

Presentazione delle istanze

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dall'impresa richiedente all'IRCAC ed alla banca convenzionata che dovrà trasmettere all'IRCAC la seguente documentazione:

- 1) Comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione dell'importo, della durata, del tasso di interesse e della forma tecnica dello stesso;
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 4) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento bancario assistito dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;

- 5) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 6) bilancio di verifica aggiornato;
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis". In caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il certificato di cui al punto 3) e per il documento di cui al punto 4).

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 37

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione alle agevolazioni, corredate dalla documentazione prevista al precedente articolo 36, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. Entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione, viene data comunicazione dell'esito della stessa all'organismo finanziatore ed all'impresa richiedente. La banca dovrà dare comunicazione all'IRCAC del perfezionamento dell'operazione specificandone la data e le relative coordinate bancarie. Il perfezionamento dell'operazione, dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo interessi trasmessa dall'IRCAC, pena la revoca dell'agevolazione.

La delibera di concessione del credito ha validità 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 38

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sugli interessi è erogato dall'I.R.C.A.C. direttamente all'organismo finanziatore, con modalità e tempi corrispondenti a quelli praticati dal predetto organismo alle imprese beneficiarie, per il pagamento degli interessi.

L'IRCAC procederà all'erogazione del contributo interessi previa produzione di apposite richieste della Banca, corredate dalla documentazione necessaria per permettere all'IRCAC stesso di provvedere, secondo l'impegno assunto, all'accredito dell'importo calcolato per il contributo interessi.

Il concorso sugli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario. Non è ammissibile al concorso sugli interessi il credito erogato in data antecedente alla comunicazione dell'IRCAC circa l'esito favorevole della richiesta.

TITOLO VI

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 39

Oggetto delle operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sulle quali l'Istituto può concedere contributi in conto interessi devono avere ad oggetto beni rientranti tra quelli elencati al precedente articolo 3 e riferibili alle medesime tipologie di investimento previste dal predetto articolo ad eccezione dei beni immateriali. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

I beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca del contributo, per un periodo non inferiore alla durata della locazione finanziaria. Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa utilizzatrice non potrà beneficiare, per l'acquisto dei beni locati, di alcun tipo di agevolazione regionale, nazionale o europea.

Art. 40

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato dalla banca o dalla società di leasing in misura pari a quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Il tasso di interesse è liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.

Il tasso di interesse non può, tuttavia, superare il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea con le maggiorazioni previste dalla normativa regionale in materia.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso applicato dall'organismo locatore al momento del perfezionamento del contratto, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel

corso dell'operazione.

Il contributo concesso è riferito all'intera durata dell'operazione di leasing.

La decorrenza del contributo è quella del primo canone periodico di importo costante dovuto dall'impresa utilizzatrice.

La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

2. La durata delle operazioni di locazione finanziaria non può essere superiore a quindici anni.

Art. 41

Presentazione delle istanze

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l'operazione di leasing assistita dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, integrata con l'elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare o realizzare e dei relativi costi, da cui risultino altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene; Nel caso di locazione finanziaria immobiliare, dovrà essere, altresì, prodotta la planimetria dell'im-

mobile con l'indicazione della destinazione dei singoli locali.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda - decorrenti dalla data di protocollazione in entrata - la stessa deve essere integrata con la richiesta di liquidazione del contributo.

La richiesta di liquidazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autentica:

- a) contratto di leasing stipulato tra l'organismo locatore e l'impresa utilizzatrice di data non anteriore a dodici mesi;
- b) verbale di consegna, sottoscritto dall'impresa utilizzatrice, contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza. In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il certificato di cui al punto 2) e per il documento di cui al punto 3).

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 42

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione alle agevolazioni, corredate dalla documentazione

prevista al precedente articolo 41, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto apposite relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione, viene data comunicazione dell'esito della stessa all'organismo locatore ed all'impresa utilizzatrice.

La delibera di concessione del credito ha validità 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 43

Modalità di erogazione del contributo ed eventuale recupero

Il contributo concesso dall'I.R.C.A.C. è erogato direttamente all'organismo locatore, in quote semestrali posticipate di uguale importo.

Entro 30 giorni dalla data di accreditamento di ciascuno dei predetti importi, l'organismo locatore dovrà versare gli stessi - con valuta pari a quella applicata dall'Istituto - all'impresa utilizzatrice, sulla quale, in prima istanza, incombe l'onere di pagare l'intero canone, al lordo dell'eventuale agevolazione concessa dall'I.R.C.A.C..

Art. 44

Controlli

L'Istituto potrà procedere all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti

a verificare il regolare avanzamento delle operazioni finanziate, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa utilizzatrice.

TITOLO VII RAPPORTO TRA FINANZIAMENTI DIRETTI E GARANZIE.

Art.45

Misura dei finanziamenti rispetto alle garanzie rassegnate

1. I finanziamenti assistiti da fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi in misura non superiore all'importo della garanzia fidejussoria per capitale. La fideiussione dovrà anche garantire gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora.
2. I finanziamenti assistiti da fidejussione personale degli Amministratori o soci o terzi e/o avallo solidale ed indivisibile possono essere concessi in misura non superiore al 50 % del valore dei beni immobili offerti in garanzia.
3. I finanziamenti assistiti dalle garanzie ipotecarie di cui agli articoli 9 - 22 - 28 - possono essere concessi fino alla concorrenza del valore dei beni immobili offerti in garanzia. Se le garanzie ipotecarie vengono offerte su opifici industriali, il finanziamento potrà essere concesso per un importo non superiore al 70% del valore degli stessi.
4. I criteri di stima dei beni immobili sono deliberati dall'Istituto.

INDICE REGOLAMENTO

Art. 1 - Soggetti beneficiari	pag. 23
Art. 2 - Importo degli aiuti	pag. 24
TITOLO I - CREDITO A MEDIO TERMINE PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI MARKETING	pag. 24
Art. 3 -Tipologie di investimento e spese ammissibili	pag. 24
Art. 4 - Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione	pag. 26
Art. 5 - Presentazione delle istanze di credito	pag. 26
Art. 6 - Documentazione amministrativa	pag. 27
Art. 7 - Documentazione tecnica	pag. 28
Art. 8 - Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni	pag. 30
Art. 9 - Garanzie	pag. 31
Art. 10 - Modalità di erogazione	pag. 32
Art. 11 - Modalità di rimborso del finanziamento	pag. 33
Art. 12 - Varianti progettuali	pag. 33
Art. 13 -Controlli	pag. 34
TITOLO II - CREDITO DI ESERCIZIO	pag. 34
Art. 14 - Tipologia delle operazioni e misura dell'agevolazione	pag. 34
Art. 15 - Sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato	pag. 35
Art. 16 - Anticipi su fatture	pag. 35
Art. 17 - Sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi	pag. 36
Art. 18 - Finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato	pag. 37
Art. 19 - Presentazione delle istanze di credito	pag. 37
Art. 20 - Documentazione per l'istruttoria	pag. 38
Art. 21 - Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazione	pag. 40
Art. 22 - Garanzie	pag. 40
Art. 23 - Controlli	pag. 41
TITOLO III - CREDITO PER LA CAPITALIZZAZ. SOCIETARIA	pag. 41
Art. 24 - Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione	pag. 41
Art. 25 - Presentazione delle istanze di credito	pag. 42
Art. 26 - Documentazione per l'istruttoria	pag. 42
Art. 27 - Istruttoria delle istanze e ammissione al finanziamento	pag. 44
Art. 28 - Garanzie e controlli	pag. 45
TITOLO IV- CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI CREDITIZIE FINALIZZATE AD INVESTIM. PRODUTTIVI	pag. 46
Art. 29 - Oggetto delle operazioni di credito agevolabili	pag. 46
Art. 30 - Misura e durata dell'agevolazione	pag. 46
Art. 31 - Presentazione delle istanze	pag. 47
Art. 32 - Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione	pag. 49
Art. 33 - Modalità di erogazione del contributo	pag. 50
Art. 34 - Controlli	pag. 50
TITOLO V - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO	pag. 50
Art. 35 - Misura e durata dell'agevolazione	pag. 50
Art. 36 - Presentazione delle istanze	pag. 51
Art. 37 - Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione	pag. 52
Art. 38 - Modalità di erogazione del contributo	pag. 53
TITOLO VI - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	pag. 54
Art. 39 - Oggetto delle operazioni di locazione finanziaria	pag. 54
Art. 40 - Misura e durata dell'agevolazione	pag. 54
Art. 41 - Presentazione delle istanze	pag. 55
Art. 42 - Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione	pag. 56
Art. 43 - Modalità di erogazione del contributo ed eventuale recupero	pag. 57
Art. 44 - Controlli	pag. 57
TITOLO VII - RAPPORTO TRA FINANZIAMENTI DIRETTI E GARANZIE	pag. 58
Art.45 - Misura dei finanziam. rispetto alle garanzie rassegnate	pag. 58



IRCAC 
**ISTITUTO
REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**

Palermo - Via Ausonia, 83 - ☎ 091.209111 - Fax 091.6785652

Numero Verde 800.011105

Agrigento - Palazzo Camera di Commercio - P. Gallo, 317 - ☎ 0922.490211

Catania - Palazzo Camera di Commercio - Via Cappuccini, 2 - ☎ 095.2500525

Messina - Palazzo Camera di Commercio - Via G. Bruno, 1 - ☎ 090.713697

Caltagirone - Consorzio ASI 2 - Via Balatazze, 3 - ☎ 0933.34367

Siracusa - Consorzio ASI - Via Scala Greca, 302 - ☎ 0931.787223